

COMUNE DI CASTELLANIA COPPI

(Provincia di Alessandria)

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO.**

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO, presso la Residenza Comunale di Castellania Coppi, nell'Ufficio segreteria;

TRA

1) GIORGIO MUSSO, nato a Torino il 18.11.1960, nella sua qualità di Segretario comunale reggente – Responsabile del servizio Personale, che interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castellania (codice fiscale Comune 00495770067);

2) DARIO COTUGNO nato a Taranto il 30/07/1986 e residente ad Alessandria (AL), in Via Giovanni Scazzola n. 36 (Codice Fiscale CTGDRA86L30Lo49Q)

PREMESSO

- che con deliberazione G.C. n. 39 del 29/12/2022 è stata prevista la copertura a tempo determinato di n. UN posto di "COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO", Cat. B/B3p. e. B3 a tempo parziale, 18 ore settimanali, in accordo con il comune di Costa Vescovato, per le restanti 18 ore settimanali;

- che con determinazione n. 3 del 10/01/2023 veniva approvata l'assunzione e lo schema di contratto, di cui trattasi, e per il periodo 1 Febbraio 2023 fino al 31 Gennaio 2026;

RICHIAMATO

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali nonché il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2022;

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti si conviene e si stipula il seguente contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, ai sensi del titolo V del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, dell'art. 2 del Dlgs. 165/2001 nonché del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Art. 1 - INQUADRAMENTO

Il Comune, con il presente contratto, inquadra il dipendente nella Categoria B/B3, con profilo di "operatore esperto" di cui all'ordinamento professionale in vigore dal 01/04/1999 e alle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL 31/03/1999, così come modificato dal titolo III art. 12 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022.

Art. 2 - MANSIONI

Il dipendente verrà adibito all'attività lavorativa propria della categoria di appartenenza, come risulta dalle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL 31/03/1999. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del CCNL 31/03/1999 e successive modifiche CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni altra mansione della categoria nella quale il medesimo è inserito, purché professionalmente equivalente.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

Il presente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato decorre dal 1° Febbraio 2023 al 31 Gennaio 2026. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione entro il 30° giorno dalla data di sottoscrizione del presente contratto, della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego o previsti nel bando di selezione. Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 165/2001 il presente contratto di lavoro non può trasformarsi in alcun caso in

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;

Art. 4 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale (18 ore settimanali, salvo ore straordinarie consentite).

Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti i quali integrano a pieno diritto la disciplina del presente atto, anche in relazione a ferie, permessi, malattia, cause di risoluzione e termini di preavviso.

Art. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come sotto indicato: stipendio tabellare annuo lordo: € 10.036,44, oltre all'indennità di comparto, alla tredicesima mensilità e ad ogni emolumento accessorio di spettanza ai sensi di legge. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 – LUOGO E SEDE DI LAVORO

L'attività lavorativa verrà svolta presso la sede del Comune di Castellania Coppi (Al). In funzione di eventuali provvedimenti di modifica di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni coerenti con la categoria e l'ambito di appartenenza, la sede di lavoro, nell'ambito del Comune, può mutare e il Servizio e l'Ufficio di destinazione verranno indicati dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, nell'atto di assegnazione alle nuove mansioni.

Art. 7 – ORARIO DI LAVORO

L'orario è di 18 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente.

Il dipendente si impegna ad osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Dirigente/Responsabile di Servizio e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato o cartaceo di rilevazione delle presenze.

Art. 8 – FERIE

Il "lavoratore" ha diritto ad un numero di giorni di ferie attualmente stabilito nell'art. 51, comma 1, lettera a) del CCNL 21/05/2018.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a svolgere l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'Amministrazione, ivi compresa la riservatezza dei dati trattati.

Art. 10 – PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in 3 mesi.

Ciascuna delle parti in qualsiasi momento del periodo di prova può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso fatti salvi i casi di cui all'art. 38 e 39, del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'Ente deve essere motivato.

Art. 11 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto si risolve per le cause, con le modalità e con i termini di preavviso di cui agli artt. 21, 22, 25, 27- ter, 27-quater del CCNL 06/07/1995 e del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022.

Art. 12 - INCOMPATIBILITA'

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in

nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 e segg. del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dal Comune, così come previsto dal citato d.lgs. n. 165/2001 e dal Codice di Comportamento dell'Ente. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al DPR 16/04/2013, n. 62 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Castellania Coppi, e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con il Comune di Castellania Coppi in relazione al rapporto di pubblico impiego. Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'eventuale insorgere di situazioni che possono in qualche modo porlo in conflitto di interessi con l'Ente. Il dipendente si impegna, infine, ad osservare gli obblighi in tema di responsabilità disciplinare di cui al CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, la cui inosservanza comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro in atto, oggetto del presente contratto. Il Comune garantisce al dipendente consenziente che il trattamento dei dati personali dello stesso, derivante dal rapporto di lavoro in atto, avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy.

Art. 15 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto individuale di lavoro si applicano le norme e condizioni contenute nel Dlgs. 165/2001 e s.m.i., nel Codice Civile, Libro V, titolo II, capo I, nonché nel CCNL vigente per il personale del comparto Funzioni Locali.

Il presente contratto redatto in duplice esemplare, di cui una da conservare nel fascicolo personale del dipendente e l'altro da consegnare al medesimo, è sottoposto alla registrazione solo in caso d'uso. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIPENDENTE

PER IL COMUNE DI CASTELLANIA COPPI
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
